

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI FICARAZZI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39... del 07/09/2023

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento - competenze - ambito di applicazione temporale
- Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetto passivo e soggetto responsabile di imposta
- Art. 4 Misura dell'imposta
- Art. 5 Esenzioni
- Art. 6 Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi
- Art. 7 Obblighi dei responsabili di imposta
- Art. 8 Controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 Sanzioni
- Art. 10 Riscossione coattiva
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Contenzioso
- Art. 13 Entrata in vigore - disposizioni finali e di rinvio

Articolo 1

Oggetto del Regolamento - competenze - ambito di applicazione temporale

- 1 Il presente regolamento è approvato in seguito alla pubblicazione del Decreto dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 188 del 02.03.2023 con il quale è stato approvato l'Elenco dei Comuni Turistici della Sicilia e nel quale è ricompreso anche il Comune di Ficarazzi.
2. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene la disciplina di applicazione, nel territorio comunale, dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti assimilati e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
4. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione della tassa di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento, nonché la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
5. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate con il presente atto si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a diversa deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett f) del D.lgs. n. 267/2000 18.8.2000 n. 267, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e comunque entro la misura massima stabilita dalla normativa.
6. L'imposta di soggiorno si applica con riferimento a presupposti impositivi che hanno luogo nel periodo 1 aprile – 31 ottobre di ciascun anno solare. L'imposta troverà applicazione a partire dall'anno 2024.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

- 1.L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di: turismo, anche attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione ad attività di promozione e manifestazioni di richiamo turistico; cultura, anche attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative culturali e la partecipazione a manifestazioni culturali, anche in collaborazione con le scuole; stipula di convenzioni con Istituti Scolastici e di Formazione, Università, Enti e Fondazioni Culturali; manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, storico – monumentali ed ambientali e di aree pubbliche e locali e infrastrutture a servizio del turismo e della cultura; valorizzazione di eventi culturali della tradizione popolare, storica, gastronomica e demo – etno – antropologica della paese, con particolare riferimento alla salvaguardia delle tradizioni popolari; potenziamento dei servizi pubblici locali, anche attraverso interventi mirati a migliorare l'accoglienza turistica, la vivibilità, l'igiene, il verde pubblico, il trasporto pubblico, la viabilità e il decoro urbano. Parte del gettito dell'imposta può essere impiegato, altresì, in favore della comunicazione istituzionale dell'Ente, anche mediante la creazione e diffusione, con l'ausilio degli strumenti di comunicazione, di materiale informativo e di promozione del territorio.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere ubicate nel territorio del Comune di Ficarazzi, quali, a titolo esemplificativo, quelle individuate e definite dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 art. 3 e successive modifiche e integrazioni (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù), nonché, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), ostelli, agriturismi, strutture di turismo rurale.
3. Si intendono per strutture ricettive anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale.
4. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano presso immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. *(contratti di locazione brevi stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità da locare).*

5. Il presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture e negli immobili di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4, ubicati nel territorio del Comune di Ficarazzi, fino ad un massimo di 6 (sei) pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile di imposta

1. Ai sensi dell'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 23/2011, l'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Ficarazzi, che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale di cui al precedente articolo 2.

2. I soggetti, di cui al comma 1, sono i soggetti passivi dell'imposta.

3. Sono soggetti responsabili di imposta i gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano canoni e corrispettivi, ovvero che intervengono nel pagamento di detti canoni e corrispettivi quali gestori di portali telematici o di attività di intermediazione immobiliare per locazioni brevi di immobili di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Nel caso previsto dal comma 5-bis del citato articolo 4 deve essere nominato un rappresentante fiscale.

4. In qualità di responsabili di imposta, i suddetti soggetti sono obbligati al versamento del tributo nei confronti del Comune, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ferma restando l'obbligazione solidale al pagamento e pertanto sono tenuti a corrispondere al Comune l'imposta di soggiorno a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti, senza che assuma rilevanza l'eventuale rifiuto dell'ospite a pagare il tributo. L'art. 64, c. 3, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "*Chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa*". Il gestore di strutture ricettive opera, quindi, come responsabile dell'imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi, ossia su coloro che pernottano presso la struttura gestita.

4. I Responsabili di imposta sono altresì tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione telematica, secondo il modello e nei tempi previsti dalla normativa vigente e agli ulteriori adempimenti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. In sede di prima applicazione le tariffe a persona per ciascun pernottamento effettuato nelle seguenti strutture sono determinate come segue:

- Euro 3,00 (tre/00) negli alberghi – villaggi – Resort RTA 5 stelle e 5 stelle lusso;
- Euro 2,00 (due) negli alberghi – villaggi – Resort RTA 4 e 3 stelle;
- Euro 1,00 (uno) in strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea e ostelli;
- Euro 1,50 (uno/50) in tutte le altre strutture previste dall'art. 2 del presente Regolamento, diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. L'imposta di soggiorno viene corrisposta con riferimento a presupposti impositivi che si verificano nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) Minori fino al compimento del decimo anno di età
- b) Coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie entro un raggio di 20 Km e coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie entro un raggio di 20 km in ragione di 1 (uno) accompagnatore per paziente, nonché coloro che si devono sottoporre a visita medica specialistica nel territorio.

L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura o del medico specialista attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

- c) Le scolaresche compresi gli accompagnatori e gli autisti nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - d) Le guide turistiche e gli autisti di pullman nell'espletamento della loro attività lavorativa;
 - e) Gli appartenenti alle forze dell'ordine che soggiornano per esigenze di servizio;
 - f) I volontari che offrono il proprio servizio, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale o per emergenze ambientali;
 - g) Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui al precedente articolo 2;
 - h) I componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
 - i) I proprietari di quote individuali di uno stesso immobile, in multiproprietà, così come definito dal D. Lgs. N. 42798 e s.m.i., che versano l'IMU al Comune di Ficarazzi.
 - j) I soggetti titolari di incarichi professionali obbligatori (Revisori, OIV, DPO, etc) conferiti dall'Ente che soggiornano per esigenze di servizio;
 - k) Tutti i soggetti che soggiornano per periodi superiori a 6 giorni consecutivi non sono tenuti al pagamento dell'imposta dal settimo giorno di soggiorno consecutivo in avanti.
2. Tutte le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la ricorrenza della relativa fattispecie, ovvero di documentazione probante, direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Articolo 6

Pagamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno alloggiato, o al proprietario, usufruttuario o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica, o ad agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.
2. Il gestore o i soggetti sopra citati provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo pagamento al Comune, nei tempi e con le modalità stabilite dal successivo art. 7.
3. Per i soggetti che gestiscono portali telematici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la riscossione e il pagamento dell'imposta di soggiorno sono stabilite attraverso modalità convenute con il Comune di Ficarazzi.
4. Il gestore e i soggetti sopra citati sono tenuti a conservare per cinque anni la ricevuta o fattura emessa a quietanzata a riprova dell'avvenuto regolare assolvimento dell'imposta, le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5, nonché tutta documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti per legge e dal presente regolamento.

Articolo 7

Obblighi dei Responsabili di imposta

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
 - a. a informare i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste, in osservanza della normativa vigente, affiggendo inoltre cartelli informativi in appositi spazi;
 - b. a richiedere a ciascun ospite il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno e a riscuoterne l'importo rilasciandone quietanza e emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c. a presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d. segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 2, i dati anagrafici dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta e trasmettere i seguenti modelli. A riguardo il gestore dovrà,

previamente, fare compilare all'ospite che si rifiuti di procedere al pagamento l'apposito modulo predisposto dall'Ente, così come dovrà compilare direttamente e trasmettere un ulteriore modello nel caso in cui l'ospite si rifiuti di compilare il precedente, perché in tal caso la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

2. I gestori hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Ficarazzi – servizio Tributi, entro il quindicesimo giorno del bimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel bimestre precedente, il numero dei pernottamenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima. Detta comunicazione dovrà, altresì, indicare il numero dei soggetti esenti, il numero dei pernottamenti e la relativa motivazione in base al precedente art. 5 e i dati anagrafici dei soggetti che hanno rifiutato di procedere al pagamento. Alla predetta comunicazione vanno allegati gli eventuali moduli di rifiuto al pagamento. La dichiarazione, da produrre anche nel caso di mancate presenze nel periodo o di totalità di ospiti esenti, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, anche per via telematica a mezzo Pec.

3. Fermo restando quanto sopra, il Responsabile di imposta è obbligato presentare, in via telematica ed entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, secondo il modello ministeriale approvato dal MEF.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse al Comune di Ficarazzi, entro il quindicesimo giorno del bimestre successivo a quello nel quale sono state riscosse le somme da versare, con le seguenti modalità:

- a) mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ficarazzi;
- b) mediante versamento diretto presso la tesoreria del Comune di Ficarazzi;
- c) mediante il modello F24 di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità previste dall'Agenzia delle entrate.

5. Parimenti tenuti agli obblighi sopra indicati sono, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, gli operatori professionali, che intervengono quali mandatari o sub locatori, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

6. I soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi, provvedono alla riscossione e al pagamento dell'Imposta di Soggiorno e agli ulteriori adempimenti previsti dalle Leggi e dal presente Regolamento, attraverso modalità convenute con il Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e dichiarazioni di cui al precedente art.7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

- a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica o breve, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia dalla normativa vigente.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del titolare della struttura ricettiva e soggetti equiparati, secondo le modalità e i tempi previsti dal superiore art. 7, comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione cumulativa, di cui all'art.7, comma 3 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni cui agli artt. 9 e 17 del D. Lgs. n.472/1997 e s.m.i.
4. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
 - a. omessa, incompleta o infedele comunicazione periodica, di cui all'art.7, comma 2 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro;
 - b. violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7, co.1, lett. a) e b) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;
 - c. violazione dell'obbligo di conservazione delle quietanze e delle dichiarazioni dell'ospite da parte del gestore della struttura, si applica sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 4 si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. L'irrogazione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione o dichiarazione non esonera dal versamento dell'imposta evasa.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, mediante concessionario della riscossione se individuato dall'Ente.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art.7, comma 2.
3. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a 10 (dieci) euro.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai gestori ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice ordinario competente.

Articolo 13

Entrata in vigore - disposizioni finali e di rinvio

1. Il presente regolamento, ai fini dell'entrata in vigore deve essere pubblicato, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, sul Portale del Federalismo Fiscale.
2. Il regolamento trova applicazione, con decorrenza 2024, in relazione a presupposti impositivi che si verificano nel periodo compreso tra l'1 aprile e 31 ottobre di ciascun anno
3. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2023.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i Decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296, l'art. 1, commi 791 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il regolamento di contabilità del Comune di Ficarazzi.
5. Eventuali sopravvenute modifiche della disciplina nazionale troveranno diretta applicazione e, se in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, prevarranno sulle stesse.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ – Rep. n. _____.

Il presente Regolamento è divenuto esecutivo in data _____.

Ficarazzi, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Maria Letizia Careri